

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

18.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Autorizzazione ad istituti esercenti il Credito fondiario ad applicare temporaneamente il diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo (N. 105) (Discussione).	189
RESTAGNO, <i>Relatore</i> - EINAUDI - RICCI - MOLLE - PRESIDENTE - ZAMBRUNO - ZOLI - DELLA GIUSTA - BONESCHI	
Schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70) (Seguito e rinvio della discussione).	193
PRESIDENTE - VANONI, <i>Relatore</i> - EINAUDI - LAVATELLI - VISENTINI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> - DI PAOLO, <i>Direttore Generale della finanza straordinaria</i> - DE CATALDO - RICCI - MOLLE - FRÈ - ZOLI.	
Schema di provvedimento legislativo: Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46 (N. 61) (Discussione).	196
MANES ANTONIO, <i>Relatore</i> - VICENTINI - GASPAROTTO, <i>Ministro per l'Assistenza post-bellica</i> - PRESIDENTE - EINAUDI - SCOCA - RICCI.	

La seduta comincia alle 10.15.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini, col Direttore generale della finanza straordinaria, Di Paolo).

SCOCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Autorizzazione agli istituti esercenti il Credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza, quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo. (N. 105).

RESTAGNO, *Relatore*, rileva che gli Istituti di credito fondiario stanno attraversando non lievi difficoltà per quadrare i loro bilanci, essendo i loro redditi rappresentati quasi esclusivamente dalla speciale commissione che i mutuatari pagano sull'importo dei rispettivi mutui in base all'aliquota che nel testo unico 16 luglio 1905, n. 646 era stabilita in 0.45 per cento e che con Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 fu portata all'1 per cento. Cosicché gli Istituti fondiari, da circa 20 anni, non hanno potuto aumentare i loro cespiti, mentre le loro uscite, cioè le spese di amministrazione, sono enormemente aumentate.

Ciò premesso, appare più che giustificato il provvedimento in esame, il quale si propone di applicare, con carattere temporaneo, dal 1° gennaio 1946 e sino a due anni dopo quello di cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza sui mutui in corso e sui nuovi mutui, diritto che, aggiunto a quello di commissione, non potrà superare l'importo di 150 per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Esaminando particolarmente le disposizioni del provvedimento, rileva che l'articolo 1 stabilisce la maggiorazione dei diritti di commissione sui mutui in corso di ammortamento, e l'articolo 2 il raddoppio dei diritti spettanti all'Istituto, allorché avviene la riduzione o l'estinzione anticipata dei mutui, in rapporto alle clausole contrattuali concernenti la durata. Ritene anche questo secondo provvedimento perfettamente giustificato, perché, quando un mutuo viene estinto entro breve tempo, è logico che sia rimborsata all'Istituto una parte di quelle spese che ha sostenute sia in sede istruttoria, sia nello svolgimento normale dei servizi, in considerazione anche del fatto che l'Istituto prevedeva il tasso per tutto il periodo della durata del mutuo.

Osserva a questo proposito che un provvedimento analogo per aggiornare i redditi alle spese fu adottato con l'applicazione di un « diritto di contingenza » sui contratti di assicurazione.

Che poi la maggioranza si applichi a partire dalla semestralità scaduta il 1° gennaio 1946, si spiega tenendo conto che le semestralità dei mutui fondiari includono gli interessi relativi ai tre mesi antecedenti ed ai tre mesi susseguenti la loro scadenza, e che il diritto di commissione va considerato alla stessa stregua degli interessi medesimi.

Illustra quindi gli articoli 3 e 4 e conclude esprimendo il parere che la Commissione possa con ogni tranquillità approvare lo schema di provvedimento presentato al suo esame.

EINAUDI osserva che lo schema in esame segue un andamento divenuto generale negli ultimi anni in tutto il mondo bancario, di non dare cioè nulla ai depositanti e far pagare i servizi, il cui costo è notevolmente aumentato, a coloro che chiedono anticipazioni, e constata che questo orientamento finirà inevitabilmente col danneggiare gli stessi Istituti di credito fondiario.

Ritene che il vero rimedio alla situazione di disagio in cui si trovano questi Istituti non consista nel chiedere allo Stato di poter aumentare il costo dei loro servizi a carico dei mutuatari, ma piuttosto nel domandare allo Stato

di lasciar loro maggiore libertà nella concessione dei loro mutui, oggi soggetta a contingentamento.

Riconosce che il solo argomento grave che si può citare a favore del provvedimento in esame è l'attualità, da alcuni anni a questa parte, in periodo di svalutazione monetaria, ma tale giustificazione punta sulla probabilità che la lira seguiti a svalutarsi, il che costituisce un fatto contrario all'interesse collettivo. In tempo di svalutazione è ammesso che i mutuatari paghino una indennità, ma non gli sembra opportuno riconoscere questo fatto in un disegno di legge che dovrebbe ispirarsi proprio al concetto opposto che cioè la moneta si arresti e dia luogo ad una stabilizzazione.

Dichiara di voler passare sopra ad un'altra caratteristica dello schema in esame, il quale vien meno al rispetto dei patti contrattuali fra mutuatario ed Istituto di credito, in base ai quali erano stati stipulati un certo saggio di interesse ed una certa commissione. Vorrebbe però che l'aumento del diritto di contingenza fosse applicato all'ammontare dei mutui quali sono oggi, e non a ciò che è stato nel passato e che oggi non ha più valore. In sostanza, se un mutuatario aveva contratto un mutuo di 100,000 lire che ora è ridotto a 50,000, egli paga il vecchio diritto di commissione che si applica alle 100,000 lire. Quindi anche il diritto di contingenza si applica alle 100,000 lire, ma, a suo parere, l'aumento del diritto di contingenza dovrebbe applicarsi soltanto sull'ammontare del mutuo al 1° gennaio 1946, e non alle rate pagate in passato.

RICCI dichiara di concordare con le osservazioni del Consultore Einaudi. Trova che la proroga a due anni dopo la fine della guerra è eccessiva.

Dichiara poi di ritenere ingiusta la concessione del diritto di contingenza anche agli Istituti di assicurazione, poiché in questo caso, non può darsi alcuna delle spiegazioni portate a proposito degli Istituti di credito fondiario. Infatti la svalutazione della moneta torna a vantaggio del debitore, cioè dell'Istituto di assicurazione.

MOLLE rileva l'importanza dell'osservazione fatta dal Consultore Ricci nei riguardi degli Istituti di assicurazione. Osserva però che tali Istituti, non potendo sopportare ulteriormente gli oneri sopravvenuti per gli aumenti degli stipendi al personale, hanno dovuto ricorrere al diritto di contingenza che in un primo tempo non ottenne l'approvazione del Ministro del tesoro. Solo in seguito, in considerazione della situazione assai grave in

cui essi versavano, il Governo concesse questo diritto, che è a tempo indeterminato.

RESTAGNO, *Relatore*, fa rilevare che, se è vero che gli Istituti assicurativi hanno tratto vantaggio dalla svalutazione, questa ha danneggiato notevolmente gli Istituti di credito fondiario, i quali sono venuti a trovarsi nelle condizioni di veder fermi i cespiti di entrata, mentre le loro spese sono aumentate in modo impressionante.

EINAUDI osserva che gli Istituti di credito avrebbero dovuto aumentare il numero dei loro affari.

RESTAGNO, *Relatore*, replica che il numero degli affari non poteva venire aumentato, e che in ogni modo non si potevano aumentare le percentuali. Trova giusta l'osservazione del Consultore Einaudi circa l'applicazione del diritto di contingenza non su tutto il mutuo, ma sul suo residuo al momento attuale, però ritiene il sistema inattuabile, perché verrebbe a sconvolgere tutto il sistema tecnico sul quale poggia il diritto fondiario.

EINAUDI dichiara di non credere che possano sorgere complicazioni contabili per l'applicazione del diritto di contingenza di 0.50 al solo mutuo residuo. Non si tratta infatti di una cifra che varia di anno in anno, ma di una cifra fissa, la quale, anziché sul mutuo originario, si applicherà sul residuo.

PRESIDENTE spiega che molti crediti fondiari hanno avuto liquidazione anticipata, e quindi i diritti di commissione rispetto all'anteguerra sono divenuti esigui per effetto della svalutazione.

Ricorda inoltre che in seguito al contingentamento posto dallo Stato, gli Istituti di credito fondiario si sono trovati nella impossibilità assoluta di fare nuove operazioni.

EINAUDI propone che la Commissione rivolga una raccomandazione al Governo affinché venga abolito o diminuito il contingentamento, onde non obbligare gli Istituti di credito a vivere di espedienti.

PRESIDENTE mette ai voti la raccomandazione del Consultore Einaudi.

(È approvata).

Dichiara chiusa la discussione generale.

EINAUDI, all'articolo 1, che aumenta il tasso sui mutui del 50 per cento, non vede la necessità di parlare del diritto di commissione, il quale era preesistente.

PRESIDENTE spiega che la misura del diritto di commissione varia da istituto ad istituto. Si è pensato perciò di venire incontro alle attuali necessità degli Istituti di credito, lasciando inalterato il diritto di commissione,

ma dando facoltà di aggiungere ad esso un coefficiente variabile, quale diritto di contingenza, fino all'importo complessivo di lire 1.50 per ogni 100 lire, intendendosi compreso in tale importo il diritto di commissione ed il diritto di contingenza.

ZAMBRUNO osserva che, tenendo separati il diritto di contingenza ed il diritto di commissione, si sarebbe sottolineato meglio il carattere di straordinarietà che ha il diritto di contingenza.

PRESIDENTE fa rilevare che alcuni Istituti di credito, come ad esempio la Cassa di risparmio di Milano, i quali possono limitare ad un coefficiente più basso il diritto di commissione, ed a questo coefficiente più basso intendono ritornare non appena sia terminata la contingenza; hanno domandato di lasciare inalterato il diritto di commissione e di aggiungere a questo, quale diritto di contingenza, un coefficiente variabile.

EINAUDI osserva che non era comunque necessario di legare insieme il diritto di commissione e quello di contingenza. Era meglio stabilire che il diritto di commissione potesse essere portato fino ad un massimo dell'1 per cento, e fissare il nuovo diritto di contingenza nella misura massima di 0.50 per cento.

ZAMBRUNO spiega che l'intenzione del legislatore era quella di stabilire che più di lire 1.50 non si paghi mai. Sugerirebbe di seguire una via di mezzo, che si stabilisca cioè in un comma dell'articolo 1 l'introduzione di un diritto di contingenza, quale addizionale al diritto di commissione, chiarendo che il totale non può superare la misura dell'1.50 per cento.

ZOLI concorda col Consultore Einaudi nell'opportunità di non legare insieme i due diritti.

EINAUDI ripete che l'unione dei due diritti viene a dare al diritto di contingenza quasi un carattere di permanenza, e ne renderà più difficile l'abolizione quando saranno venute meno le circostanze per cui è sorto. Né, d'altra parte, ritiene che la separazione dei due diritti possa nuocere agli istituti.

PRESIDENTE spiega che alcuni istituti hanno chiesto questa soluzione perché intendono mantenere a lire 0.60 la commissione e portare a lire 0.80 il diritto di contingenza, allo scopo di dare carattere di temporaneità al carico maggiore. Non vede perché si dovrebbero costringere tutti gli istituti ad elevare il tasso di commissione all'1 per cento.

RESTAGNO, *Relatore*, fa rilevare che alla base di questa disposizione c'è una ragione eminentemente tecnica.

ZAMBRUNO insiste sull'opportunità di evitare che questa addizionale segua le sorti del diritto di commissione. Perciò sarà bene che nella dizione dell'articolo non si parli di « addizionale » al diritto di commissione, ma se ne parli in un capoverso staccato, come se si trattasse di un'altra cosa.

DELLA GIUSTA osserva che è bene lasciare libere le Casse di risparmio di fissare l'addizionale come meglio credono.

EINAUDI propone che al secondo comma dell'articolo 1 la dizione sia modificata nel modo seguente: « La misura del diritto di contingenza non potrà superare l'importo di 50 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato. Per i mutui in corso il diritto di contingenza si applica per i capitali in essere al 1° gennaio 1946 ».

ZAMBRUNO osserva che la modificazione proposta dal Consultore Einaudi viene a consigliare in un certo qual modo gli istituti ad elevare il diritto di commissione fino all'1 per cento, col pericolo che esso possa rimanere tale quale quando venga tolto il diritto di contingenza. Ripete che sarebbe più opportuno separare completamente i due diritti.

EINAUDI chiarisce che, con la sua proposta, viene riconosciuta agli Istituti di credito fondiario la facoltà di elevare il diritto di commissione sul capitale originario, mentre si stabilisce che il nuovo diritto di contingenza del 0.50 per cento deve essere applicato soltanto ai capitali in essere al 1° gennaio 1946.

ZOLI dichiara di ritenere che, applicando l'emendamento proposto dal Consultore Einaudi, il provvedimento in esame possa svuotarsi di gran parte dei benefici che intende apportare agli istituti. Applicando il diritto di contingenza soltanto sul capitale in essere al 1° gennaio 1946, il beneficio per gli Istituti di credito verrebbe ridotto di troppo. Inoltre il ritorno alla normalità sarebbe reso più difficile, perché occorrerebbe ridurre il premio di commissione ed abolire insieme il diritto di contingenza.

RESTAGNO, *Relatore*, torna a far presente alla Commissione la grave situazione in cui si trovano gli Istituti di credito fondiario e la grande importanza che ha il provvedimento di cui gli Istituti stessi attendono con ansia l'approvazione. L'emendamento proposto dal Senatore Einaudi apporterebbe in pratica un danno enorme agli Istituti nei riguardi del pagamento dei mutuatari. Invita perciò la Commissione ad accettare la formula del testo presentato dal Governo, formula che è stata lungamente discussa dagli interessati.

ZAMBRUNO propone che all'articolo 1 vengano soppresse le parole « quale addizionale del diritto di commissione loro spettante ai sensi degli articoli 27 e 85 di detto testo unico, modificati dal Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 ».

BONESCHI fa rilevare che tali parole indicano quel complesso di norme che dicono, come praticamente si fa il calcolo.

ZAMBRUNO osserva che il richiamo a tali norme può essere fatto nel comma seguente. Lasciando l'articolo così come è nello schema, i due diritti rimarranno in eterno agganciati.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Consultore Zambruno, avvertendo che la Commissione studierà poi la formula esatta.

(È approvata).

ZAMBRUNO osserva che occorrerà studiare una formulazione dell'articolo 1, atta a distaccare i due diritti. Quindi si tratterà di sopprimere nel primo comma le parole: « quale addizionale del diritto di commissione loro spettante ai sensi degli articoli 27 e 85 di detto testo unico modificato dal Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 ». Nel secondo comma si stabilirà che « La misura complessiva del diritto di commissione e di quello di contingenza non potrà superare l'importo di lire 1.50 per ogni 100 lire di capitale mutuato. Per l'applicazione di tale diritto di contingenza si adotteranno le stesse norme del diritto di commissione ».

EINAUDI chiede che sia messa ai voti la sua proposta tendente a limitare l'applicazione del diritto di contingenza sul capitale residuo al 1° gennaio 1946.

PRESIDENTE mette ai voti tale proposta.

(Non è approvata).

Mette ai voti l'articolo 1 con le modificazioni proposte dal Consultore Zambruno.

(È approvato).

MOLLE all'articolo 2 domanda come si applica la disposizione ivi contenuta.

RESTAGNO, *Relatore*, spiega che ogni mutuo ha un suo piano di ammortamento, nel quale sono compresi gli interessi ed i diritti erariali; in caso di estinzione anticipata, la legge prescrive che si debba pagare il diritto di commissione e quello di contingenza in misura raddoppiata, qualora tale restituzione avvenga prima che sia decorso un terzo del periodo convenuto per l'ammortamento del mutuo.

MOLLE domanda che cosa avviene nel caso che l'anticipata restituzione venga chie-

sta, dopo che è decorso un terzo del periodo convenuto per l'ammortamento del mutuo.

RESTAGNO, *Relatore*, spiega che in tal caso la provvigione non si raddoppia, e rimane in vigore la formula contrattuale.

PRESIDENTE fa rilevare che, in caso di restituzione anticipata, la legge stabilisce che all'Erario spetta un terzo delle restanti quote di diritti erariali, e all'Istituto di credito spetta una annualità del diritto di commissione. Nello schema in esame la legge non viene modificata, e si dice che, ove l'estinzione avvenga dentro quei limiti, si raddoppia non solo il diritto di commissione, ma anche il diritto di contigenza.

EINAUDI rileva che in questa questione del diritto di contigenza, che dovrebbe essere discussa tra mutuante e mutuatario, interviene un terzo, il quale prepara delle disposizioni di legge e prende qualcosa per sé, mentre i mutuantanti non hanno un soldo.

(L'articolo 2 è approvato nel testo ministeriale — Gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati senza discussione)

PRESIDENTE ricorda che, in sede di discussione generale, sono stati proposti due voti. Il Consultore Einaudi ha proposto un voto perché si cessi dal sistema della violazione dei rapporti contrattuali. Il Consultore Ricci ha proposto di fare un rilievo per quanto riguarda il trattamento fatto agli Istituti di assicurazione.

(Le raccomandazioni dei Consultori Ricci ed Einaudi, messe ai voti, sono approvate).

PRESIDENTE dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo, con gli emendamenti approvati.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione. (N. 70).

PRESIDENTE riassume la discussione svoltasi nella seduta precedente sullo schema di provvedimento in esame, in modo da mettere in grado il Sottosegretario di Stato per le finanze di rispondere ai chiarimenti che eventualmente potranno essergli chiesti.

VANONI, *Relatore*, ricorda che il Consultore De Cataldo aveva proposto di limitare il provvedimento al 31 dicembre 1943, e che il Consultore Friggeri aveva sottolineato il fatto che molte aziende hanno consumato nell'ultimo periodo gli utili precedenti e sarebbe

quindi difficile allo Stato avocare a sé utili che non esistono più.

EINAUDI osserva scetticamente che lo schema di provvedimento in esame ricorda l'esperienza già fatta nel 1921 con la legge Giolitti che stabiliva l'avocazione dei profitti di guerra. Quella legge, che aveva soprattutto uno scopo politico, non fu potuta applicare, perché verso la primavera del 1921 i prezzi cominciarono a precipitare ed i profitti furono ingoiati dalle perdite.

Dichiara di temere che anche questa volta si verifichi lo stesso fatto, perché i profitti che potevano registrarsi, sono in gran parte stati ingoiati dalle perdite durante il 1945. Osserva infatti che i costi delle industrie sono superiori alle entrate, e che tutte le aziende vanno ad elemosinare denari dalle banche, per colmare i vuoti dei loro bilanci. Si domanda come potranno le industrie pagare i profitti che sono stati scritti sulla carta e che sono poi stati assorbiti dalle perdite subite nel 1945.

LAVATELLI fa notare che, se si parte dal concetto che non esistono profitti, la legge non serve a nulla e che sarebbe più opportuno considerarla da un altro punto di vista.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rispondendo ad alcune richieste di chiarimenti, informa che il gettito dato finora da questa imposta è stato di 5 miliardi e 200 milioni per la parte imposta, e di 1 miliardo e 800 milioni per i versamenti in tesoreria.

EINAUDI domanda fino a quale data l'imposta ha dato il gettito di 5 miliardi e 200 milioni.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, risponde che ciò si è verificato fino ai primi assaggi del 1943.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che il provvedimento in esame non fa altro che seguire quella determinata impostazione che a tutta questa materia è stata data a cominciare dal primo provvedimento preso nel luglio 1940, e dalla quale oggi non si può prescindere. Rileva che con lo schema in esame si conclude questa esperienza; in altra sede si potrà poi vedere se sia il caso o no di prendere un provvedimento sugli utili e sulle differenze di incremento patrimoniale.

Dichiara che risponderà in sede di discussione degli articoli alle osservazioni di carattere particolare. Quanto alla considerazione di carattere generale fatta dal Consultore Friggeri, che cioè non si dovrebbe andare oltre il 1943, ritiene che una disposizione in

questo senso non riuscirebbe utile al contribuente, proprio per il fatto che dopo quell'anno non vi sono stati utili, ma perdite, le quali giocano a favore del contribuente, agli effetti dell'avocazione. È proprio per questa considerazione che ravvisa l'opportunità di tener presente tutto il ciclo fino al 31 dicembre 1945.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

VANONI, *Relatore*, osserva che quella dell'articolo 1 è la norma essenziale di tutto il progetto, in quanto stabilisce che col 31 dicembre 1945 si chiude il ciclo della congiuntura economica della guerra, e che sono avocate allo Stato tutte le quote dichiarate indisponibili per l'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, cioè in sostanza tutto il reddito del contribuente accertato anno per anno, fatta deduzione dell'imposta ordinaria sul reddito dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e del reddito ordinario aumentato del 50 per cento.

EINAUDI domanda quale è il rapporto fra il primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 15, il quale dichiara che l'imposta straordinaria sui profitti cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 1946.

VANONI, *Relatore*, chiarisce che il primo comma dell'articolo 1 si riferisce all'avocazione delle quote indisponibili; l'articolo 15 trae le conseguenze da quella rilevazione di carattere economico e politico che sta a fondamento di questo primo comma.

EINAUDI domanda se questa imposizione resta completamente chiusa.

VANONI, *Relatore*, annuisce.

PRESIDENTE mette ai voti il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

VANONI, *Relatore*, spiega che nella prima parte del secondo comma dell'articolo 1 viene disposto che l'avocazione riguarda anche le quote che debbono essere pagate. Osserva che in proposito non c'è da farsi molte illusioni; c'è ancora qualcuno che deve pagare somme non indifferenti in rapporto agli accertamenti ancora in corso del 1942-43 e soprattutto del 1944-45.

A proposito della seconda parte del comma stesso, ricorda che l'articolo 25 del testo unico approvato con Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, stabilisce che la differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni ed il reddito ordinario, fatta deduzione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta stra-

ordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali, nonché di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, è indisponibile e deve essere investita nello speciale titolo di Stato. L'articolo 25 stabilisce inoltre che l'obbligo dell'investimento non ricorre per le somme che risultino già impiegate nella ricostruzione di cespiti distrutti o danneggiati per fatti di guerra. Aggiunge che il testo unico riconosceva il diritto da parte del contribuente di non versare nella quota indisponibile le somme dei propri soprapprofitti che egli destinava alla costruzione di impianti distrutti per ragioni di guerra, mentre nello schema di provvedimento in esame si propone di richiamare anche queste quote che non sono state versate a suo tempo e che lo sono ora, dichiarandone l'avocazione allo Stato. Riconosce che tale disposizione potrebbe sollevare obiezioni di carattere formale e giuridico, perché c'era un impegno da parte dello Stato; ma, considerando la situazione dal punto di vista dell'equità, la disposizione può essere approvata per evitare un differente trattamento ai diversi contribuenti a seconda della posizione in cui si sono venuti a trovare negli anni passati, rispetto alla possibilità di reimpiego immediato in determinati tipi di ricostruzione dei loro soprapprofitti. In via di fatto osserva che chi ha impiegato dal 1941-1942-43 delle quote nella ricostruzione di impianti e deve ripagare oggi le stesse somme nella moneta corrente, ha già un notevole vantaggio rispetto agli altri contribuenti che hanno visto immobilizzate le loro quote in versamenti già effettuati nel tempo passato.

DE CATALDO osserva che, per la parte delle quote da versare, lo Stato chiede delle somme che vengono così sottratte all'opera di ricostruzione, e ciò si risolve in una menomazione della capacità di ripresa della nostra economia. Si dichiara perciò sfavorevole al provvedimento di avocare le quote indisponibili. Fa presente alla Commissione che questi contribuenti in tanto hanno creato quelle quote indisponibili in quanto hanno fatto dei concordati. Tali concordati oggi vengono completamente messi in non cale e giuridicamente annullati.

D'altra parte, fin da quando si è cominciato ad applicare la legge, si è tenuto conto che in realtà un certo slittamento della moneta si era verificato e che si partiva da redditi accertati nel 1936-37, redditi che erano molto bassi, perché si era ancora nel periodo di sanzioni, cioè di depressione del mercato. Il riferimento a quei redditi già costituiva una condizione per la quale

il contribuente si trovava in una situazione peggiore, e si era tenuto conto di questo lasciandogli le quote indisponibili.

VANONI, *Relatore*, osserva che di ciò si potrà parlare in sede di discussione dell'articolo 8.

RICCI chiede qualche chiarimento circa il procedimento seguito. Nell'analogia legge sui sopraprofiti emanata alla fine dell'altra guerra, l'importo completo degli utili, cioè senza distinguere gli utili normali dagli utili di guerra, veniva prima colpito dalla imposta di ricchezza mobile e dalle altre imposte, poi si calcolava quanto rimaneva come risultante, e si applicava la legge sui sopraprofiti di guerra. Adesso si colpisce con l'imposta di ricchezza mobile soltanto l'utile normale.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, fa rilevare che ciò non è esatto, perché tutto il reddito è colpito dalla ricchezza mobile.

RICCI osserva che gli agenti del fisco sono talora molto mesorabili e, interpretando letteralmente la legge, deducono soltanto l'imposta di ricchezza mobile. Ora il tutto non è colpito soltanto dall'imposta di ricchezza mobile, ma ci sono la sovrainposta comunale e l'aggio degli esattori, che aumenta, di giorno in giorno.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, replica che l'articolo 25 del testo unico prevede espressamente la deduzione dei tributi locali afferenti il reddito, ma non l'aggio degli esattori.

RICCI osserva che l'aggio degli esattori rappresenta spesso una somma fortissima, e bisognerebbe chiarire che esso va portato in diminuzione degli utili agli effetti della valutazione.

MOLLE, circa l'obbligo del rimborso allo Stato anche di quelle quote che siano state investite in nuovi impianti o nella ricostruzione di impianti danneggiati, ricorda che anche in occasione della legge del 1920 sull'avocazione dei profitti di guerra fu revocata la concessione riguardante le somme investite in nuovi impianti, di modo che, per esempio, gli armatori si trovarono nella situazione di aver acquistato navi a prezzi altissimi con investimenti delle somme indisponibili, e di dover poi restituire allo Stato le intere somme che avevano investito in quei proscafi che ormai valevano un decimo della somma impiegata per il loro acquisto. Osserva che oggi, in proporzioni più modeste, si ripete lo stesso inconveniente. Dichiarò quindi di trovare tale disposizione illegittima, soprattutto ricordando il

precedente dell'altra guerra e di ritenere che difficilmente essa potrà avere applicazione.

Sarebbe perciò del parere di eliminare tale disposizione, non consentendo la revoca delle concessioni già fatte.

FRÈ si dichiara contrario a far pagare somme che già sono state investite, il che significherebbe porre in una situazione di difficoltà tutte le aziende, perché in questo momento non c'è denaro liquido in cassa.

A suo parere, la parte che dovrebbe essere restituita dovrebbe essere quella riguardante esclusivamente i danni di guerra, abolendosi così nel secondo comma dell'articolo 1 le parole « nonché quella di cui sia stato disposto il rimborso e l'esonero dal versamento, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico sopracitato ».

VANONI, *Relatore*, osserva che il problema deve essere considerato nel suo aspetto generale. Se è giusto che le quote dichiarate indisponibili siano avocate allo Stato, non si può fare un'eccezione per chi è stato autorizzato ad investire quelle quote in un modo piuttosto che in un altro.

Ma osserva che prima di decidere l'obbligo del pagamento, sarà bene considerare se i contribuenti sieno in condizione di pagare.

Fa rilevare l'importanza dell'osservazione fatta dal Consultore Ricci, per quanto riguarda gli aggi degli esattori. Occorre tener conto non solo degli aggi nella riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, dei tributi locali e dell'imposta sugli utili di guerra, ma anche dei profitti di guerra. Adottando il sistema normale delle imposte dirette di riscossione a ruolo, aggi del 15 e del 16 per cento applicati su un tributo che è del 90 per cento o dell'85 per cento del reddito effettivo, si crea una situazione per cui non basta tutto il reddito per pagare.

Prega quindi il Ministero di tener conto di questa situazione veramente grave. Quando si dichiara di voler lasciare al contribuente la disponibilità del reddito ordinario più il 50 per cento, bisogna che questo sia effettivamente libero ed al netto di tutti gli aggi dell'imposta.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara di essere d'accordo su questo punto col Relatore.

Quanto alla proposta del Consultore Molle, non ritiene opportuno creare una differenza tra quelli che hanno investito e quelli che non hanno investito.

EINAUDI prospetta l'opportunità di trovare qualche espediente, al fine di ratizzare questo pagamento per evitare il pericolo che

coloro che hanno già investito si trovino nella impossibilità pratica di pagare.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara che l'ipotesi della ratizzazione è stata già prevista.

EINAUDI aggiunge che è necessario anche cercare una formula la più comprensiva possibile la quale tenga conto di tutte le spese che, secondo la legge sull'imposta di ricchezza mobile, non possono essere considerate spese di produzione del reddito, e anche delle altre spese che, sebbene successive, vadano a diminuire ciò che resta di netto al contribuente.

PRESIDENTE chiede al Sottosegretario di Stato se ha elementi per dire a quanto ammontano nel complesso le quote previste dall'articolo 25 del testo unico del 1943.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, risponde che le pratiche finora venute al Ministero non raggiungono neppure il numero di 10 con un importo molto basso, e che per il momento non ha dati precisi.

PRESIDENTE domanda al Consultore Molle se insiste nella sua proposta.

MOLLE dichiara di insistere nel suo emendamento. Questo in sostanza si limiterebbe alla soppressione delle parole: « e l'esonero del versamento », nel secondo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Molle.

(Non è approvato).

Mette ai voti il secondo comma dell'articolo 1°.

(È approvato).

VANONI, *Relatore*, osserva che il terzo comma dell'articolo 1 consacra il criterio che si può procedere all'avocazione dei profitti di guerra solo quando si siano compensate le perdite accertate in uno o più esercizi compresi nel periodo di congiuntura bellica.

Poiché criterio fondamentale della legge è di lasciare in ogni caso al contribuente una somma pari al reddito ordinario aumentabile del 50 per cento a norma del decreto Luogotenenziale del 1944, sarebbe logico che lo stesso criterio si applicasse anche qui e si dicesse che deve essere fatta salva la quota di reddito disponibile ai sensi dell'articolo 25 del testo unico. Secondo la dizione attuale, nel caso vi siano state perdite, viene calcolato soltanto il reddito ordinario senza l'aggiunta del 50 per cento.

ZOLI rileva che in sostanza si lascia il 12 per cento per gli esercizi chiusi in attivo, e l'8 per cento per gli altri anni. Si esamina in-

somma esercizio per esercizio, e non il complesso degli esercizi.

VANONI, *Relatore*, chiarisce che il concetto del legislatore è di fare salva, nel complesso di questi esercizi di guerra, una certa quota di reddito, per cui si portano in deduzione delle quote di sopraprofitto, accertate in un determinato esercizio, le perdite verificatesi.

ZOLI dichiara di non concordare in questa interpretazione del concetto del legislatore.

(Entra nella sala il Ministro per l'assistenza post-bellica, Gasparotto).

PRESIDENTE propone che, dato l'intervento del Ministro Gasparotto alla riunione, venga rinviato alla seduta di domani il seguito della discussione sullo schema di provvedimento riguardante i profitti di guerra, e si passi subito a discutere lo schema di provvedimento riguardante l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46.

(La proposta è approvata).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46. (N. 61).

MANES ANTONIO, *Relatore*, rileva la grande importanza dello schema di provvedimento che assegna uno stanziamento di 6 miliardi e mezzo a favore del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46. Ma osserva che l'articolo unico, nella sua semplicità, non fa conoscere come saranno utilizzati questi fondi, quale sia il sistema di erogazione, quali siano le finalità che si propone l'erogazione stessa, come i sussidi vengano concessi, e quale controllo il Ministero ha creduto di poter attuare per l'erogazione di questi fondi, che non è soggetta ad alcun riscontro preventivo da parte di organi finanziari e tanto meno da parte della Corte dei conti.

Domanda se non sia possibile, invece di erogare sussidi di qualche centinaio o migliaia di lire ai reduci senza nessun risultato pratico nei riguardi della loro assistenza, trasformare questa erogazione in esecuzione di lavori e di opere a carattere continuativo, in maniera che i reduci possano crearsi una sistemazione sia pure provvisoria.

Prega il Ministro di voler dare alla Commissione in proposito gli opportuni chiarimenti.

VICENTINI desidera che vengano indicati con precisione i fondi già stanziati

GASPAROTTO, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, dichiara che non è sua intenzione scardinare l'attrezzatura amministrativa che il suo predecessore ha dato al Ministero dell'assistenza post-bellica, ma di voler semplificarla ed aumentare le responsabilità del Ministro in quanto che, per l'erogazione di sussidi, troppe volte gli uffici provinciali hanno fatto uso arbitrario delle facoltà loro concesse. Osserva infatti che gli uffici provinciali dovranno provvedere soltanto all'erogazione ordinaria dei sussidi, mentre per i contributi straordinari non potranno che fare proposte, poiché i fondi dovranno essere dati personalmente dal Ministro. Occorre impedire che gran parte dei fondi messi a disposizione del Ministero dell'assistenza post-bellica vengano sperperati in questa opera elemosiniera, la quale non risolve affatto il problema dell'assistenza ai reduci che verrà affrontato in pieno nel prossimo Consiglio dei Ministri.

Dichiara di aver esposto oggi il suo programma al Comitato di Gabinetto e di aver avuto anche dei colloqui con i rappresentanti della C.G.I.L. Tale programma si può riassumere nei seguenti punti:

1°) svincolare gradualmente l'azione del Ministero dalla parte parassitaria elemosiniera del sussidio giornaliero che, con una legge apposita all'esame della Corte dei conti, diventerà un onere diretto del Tesoro ed avrà quindi una maggiore elasticità.

Ai fini di una sostituzione graduale del sussidio giornaliero con una politica del lavoro e della produzione, informa di aver domandato al Ministro del tesoro uno stanziamento di due miliardi per assegnarli alle cooperative dei reduci, le quali si propongono la costruzione di case per i reduci sinistrati.

Informa che su questo punto è sorta discussione in seno al Comitato di Gabinetto, perché il Ministro dei lavori pubblici, avendo anche egli chiesto in luogo di quelle distrutte, proponeva di assumersi il compito della costruzione di case per i reduci sinistrati, accordando al Ministero dell'assistenza post-bellica un diritto di precedenza nell'assegnazione delle abitazioni. Ma l'oratore ha insistito ed insisterà ancora perché resti ferma la sua proposta;

2°) stabilire stanziamenti di 900 milioni, che in parte saranno dati dal Tesoro ed in parte saranno tratti da fondi già a disposizione del Ministero, da adoperarsi in tre esercizi: 100 milioni nell'esercizio 1945-46, 400 milioni nell'esercizio 1946-47 e 400 milioni nell'eser-

cizio 1947-48, per dare maggiore incremento all'opera iniziata dall'Opera nazionale combattenti per l'occupazione di terreni demaniali suscettibili di lavorazione attraverso l'attività delle cooperative e di agricoltori associati mediante affittanze collettive. Osserva che si tratta di una spesa in gran parte recuperabile e che l'Opera nazionale combattenti ha già fatto una statistica dei fondi demaniali dalla quale si presume che in breve spazio di tempo possano esser resi utilizzabili circa 20 000 ettari.

Aggiunge che un'altra somma di 400 milioni, sempre in tre esercizi (100 il 1°, 150 il 2° e 150 il 3°) sarà destinata alla concessione di crediti a cooperative agricole che già esistono, specie nel Mezzogiorno, le quali hanno dato buoni risultati e devono essere aiutate. Anche questa attività sarà controllata dall'Opera nazionale combattenti che dispone di funzionari valenti.

Altri 400 milioni, anch'essi suddivisi in tre esercizi, saranno domandati al Tesoro per destinarli a cooperative di produzione in genere.

Dichiara quindi che domanderà al Tesoro uno stanziamento di 300 milioni, in tre esercizi, da destinare ad un'opera di rieducazione professionale, di avviamento al lavoro, e per l'istituzione di corsi di istruzione agricola, artigiana, commerciale, artistica, ecc. Di concerto con l'Opera nazionale combattenti è stato compilato per l'opera di istruzione professionale un programma che comprende l'istituzione di 65 corsi addetti alle arti meccaniche, tessitori, dirigenti di aziende commerciali, fotografi, rilegatori di libri, ceramisti, scenografi, cantanti, chimici, orologiai, ecc. Questi corsi, che hanno per scopo di impiegare il maggior numero possibile di persone e di valersi di tutte le attitudini, avranno una durata da 12 mesi a 3 mesi. La spesa si aggirerà sui 75 milioni. Finché sarà possibile, i corsi saranno appoggiati ad istituzioni già esistenti. Nel complesso della spesa che sarà fatta per questa grande opera di rieducazione è compreso anche l'aiuto agli studenti. Ricorda a questo proposito che sono state istituite già 5000 borse di studio con altrettanti assegni di 36,000 lire annue, e non tutte sono state occupate. Per incoraggiare gli studenti a presentare le domande sono stati prorogati i termini di iscrizione.

Avverte che le cifre preventive esposte sono molto approssimative e in alcuni casi danno delle sorprese nel senso di un miglioramento.

Osserva che le notevoli richieste di fondi fatte dal Ministero dell'assistenza post-bellica, sono giustificate dall'imponenza del problema. Si tratta di sanare piaghe profonde e vaste,

da aiutare e sussidiare un milione e 400 mila unità per immetterle nella vita civile.

Si sono rimpatriate 950 mila persone tra prigionieri di guerra ed internati, i quali ultimi ammontano a circa mezzo milione. Restano ancora da rimpatriare 445 mila prigionieri: problema grave che non si vede ancora quando e come potrà essere risolto, perché mentre l'America manda con relativa frequenza i prigionieri a scaglioni, altrettanto non si verifica per i prigionieri residenti in India, per quanto sia disperata la voce delle madri che li reclamano.

Fa presente le cifre enormi spese in sussidi per la preparazione di pacchi vestiario da distribuire ai reduci e per la confezione di 950 mila capi vestiario già distribuiti.

Aggiunge che i numerosi avventizi assunti dall'Amministrazione non rendono molto.

Al Relatore Manes, che ha chiesto giustamente come si sono spesi i fondi assegnati al Ministero dell'assistenza post-bellica, risponde che se effettivamente si sono verificati degli inconvenienti nel funzionamento del Ministero, ciò è dipeso essenzialmente dal fatto che si tratta di un Ministero di recente creazione. Assicura però che in avvenire, specialmente in seguito all'immissione nell'amministrazione di ottimi funzionari, tali inconvenienti saranno gradatamente eliminati.

Pone in evidenza la delicatezza della materia degli acquisti, poiché si tratta di comperare indumenti per centinaia di milioni. Con un ordine di servizio distribuito a tutti ha ordinato la soppressione degli intermediari, in modo che le ditte produttrici facciano direttamente le loro offerte. Ha quindi nominato una Commissione presieduta da un generale del Commissariato, la quale esamina le proposte, fa fare le perizie chimiche e sottopone tutte le offerte al Ministro, il quale giudica alla presenza di due Sottosegretari e del Capo di Gabinetto. Come disposizione di carattere generale, ha stabilito che le commissioni vengano distribuite fra varie ditte, per non costituire uno stato di privilegio a favore di qualche ditta più importante.

Concludendo, rileva che le intenzioni sono buone, ma i bisogni sono moltissimi e quindi molte le difficoltà. Esprime il desiderio di tornare ad esporre il suo programma alla Commissione, dopo che esso sarà stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

MANES ANTONIO, *Relatore*, fa rilevare che il provvedimento in esame, essendo stati

già erogati i sei milioni di cui trattasi, è ormai cosa esaurita, e che quindi deve essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE ringrazia il Ministro per le sue dichiarazioni. Dichiarò che la Commissione non dubita del suo interessamento per i reduci e per quanti ancora soffrono in prigione, e gli riafferma la sua fiducia. I criteri ed i propositi, che egli ha manifestato, di essere molto rigido nel controllo sulla distribuzione dei sussidi e degli aiuti in genere, danno affidamento che egli porterà il suo lavoro a compimento nel miglior modo possibile.

EINAUDI domanda se le spiegazioni che ha dato il Ministro circa le erogazioni si riferiscano ai 6 miliardi previsti dal provvedimento in esame.

GASPAROTTO, *Ministro dell'assistenza post-bellica*, risponde che vi si riferiscono solo in parte, perché si renderanno necessari altri stanziamenti.

SCOCA propone che l'approvazione dello schema di provvedimento sia rinviata al momento in cui la Consulta potrà esaminare l'intero programma concreto del Ministero dell'assistenza post-bellica, programma che verrà tra breve sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE non ritiene opportuno tale rinvio, ricorda la dichiarazione del Ministro, il quale si ripromette di domandare che il provvedimento che riguarda il suo nuovo programma sia esaminato, oltre che dalla Commissione competente, anche dalla Commissione finanze e tesoro.

MANES ANTONIO, *Relatore*, ripete che il provvedimento in esame giunge con ritardo alla Commissione, per cui gran parte delle somme stanziare sono state già erogate.

RICCI chiarisce che si tratta di un provvedimento preso dal precedente Ministro per far fronte ad urgenti necessità.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo unico dello schema di provvedimento.

(È approvato).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento legislativo.

La seduta termina alle 13.30.